

Prot. Gen. n. 26450..... del 04/05/2017 Cl. 04-10..... Fascicolo 2017/15.....

DISCIPLINARE ESPLICATIVO DEL BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) E VERSO PRESTATORI D’OPERA (RCO) DELL’UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA E DEI COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, CASTEL BOLOGNESE, FAENZA, RIOLO TERME E SOLAROLO (COMUNI ADERENTI ALL’UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA)

* * *

In conformità della determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali dell’Unione della Romagna Faentina n. 549/2017 del 14/04/2017, debitamente esecutiva, si procede all’espletamento della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice), per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d’opera (RCO) dell’Unione della Romagna Faentina e dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo (Comuni aderenti all’Unione della Romagna Faentina), per una durata prevista di anni due (30/6/2017 - 30/6/2019).

Categoria del servizio: n. C.P.V. 66516000 “Servizi di assicurazione di responsabilità civile” .

CIG: 705244126C.

Il Responsabile del procedimento è Dr.ssa Iris Gavagni Trombetta, Dirigente del Settore Affari Generali dell’Unione della Romagna Faentina (e-mail: affarigenerali@romagnafaentina.it). Telefono 0546.691902.

Ente committente è l’Unione della Romagna Faentina, Piazza del Popolo n. 31, 48018 Faenza (RA) tramite la Stazione Appaltante dell’Unione della Romagna Faentina di cui alla convenzione Rep. n. 355 del 28/4/2016 e regolamento contratti di cui alla Delibera di Consiglio dell’Unione della Romagna Faentina n. 46 del 18/12/2014 ed ai sensi dell’art. 37, comma 4, lettera b), del Codice.

Si precisa che con la convenzione Rep. n. 339 del 28/12/2015 con effetto dal 1/1/2016 i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo hanno conferito all’Unione della Romagna Faentina la funzione di Provveditorato.

Con delibera della Giunta dell’Unione della Romagna Faentina n. 102 del 31/12/2015 i contratti assicurativi sono stati previsti tra le funzioni dell’area Provveditorato oggetto di trasferimento, e quindi per effetto della citata delibera la competenza per l’approvazione e sottoscrizione dei contratti di assicurazione per tutti i Comuni dell’Unione della Romagna Faentina è stata trasferita all’Unione della Romagna Faentina.

1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

- 1.1. Il presente disciplinare ha per oggetto l’affidamento con un’unica polizza del servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d’opera (RCO) dell’Unione della Romagna Faentina e dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo (Comuni aderenti all’Unione della Romagna Faentina), derivante sia dalle funzioni conferite

all'Unione che da quelle residue nei Comuni ad essa aderenti, comprendente tutte le condizioni di garanzia come specificate nel capitolato.

Il capitolato è stato approvato con la citata determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali dell'Unione della Romagna Faentina n. 549/2017 del 14/04/2017, debitamente esecutiva.

Per opportuna conoscenza e senza interferire sulla completezza della copertura che deve essere garantita per tutti gli Enti Assicurati, si rappresenta che è in atto un processo di conferimento di funzioni e servizi e dei contingenti di personale da parte dei Comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina, in parte già attuato.

Più precisamente, alla data odierna sono state conferite all'Unione della Romagna Faentina le seguenti funzioni e servizi da parte di tutti o parte dei Comuni ad essa aderenti con il trasferimento all'Unione del relativo personale:

convenzione Rep. n. 390 del 23/12/2016 "Lavori Pubblici" (tutti i Comuni)
convenzione Rep. n. 389 del 23/12/2016 "Entrate tributarie" (tutti i Comuni)
convenzione Rep. n. 388 del 23/12/2016 "Organismi partecipati" (tutti i Comuni)
convenzione Rep. n. 387 del 23/12/2016 "Istruzione e infanzia" (tutti i Comuni)
convenzione Rep. n. 386 del 23/12/2016 "Politiche europee" (tutti i Comuni)
convenzione Rep. n. 385 del 23/12/2016 "Servizi demografici, statistici e relazione con il pubblico" (tutti i Comuni)
convenzione Rep. n. 355 del 28/4/2016 "Stazione Unica Appaltante" (tutti i Comuni)
convenzione Rep. n. 339 del 28/12/2015 "Ragioneria e contabilità, Cassa economale, Provveditorato, Controllo e gestione ciclo performance" (tutti i Comuni)
convenzione Rep. n. 340 del 28/12/2015 "Urbanistica ed edilizia" (tutti i Comuni)
convenzione Rep. n. 341 del 28/12/2015 "Servizi sociali" (tutti i Comuni)
convenzione Rep. n. 342 del 28/12/2015 "Promozione economica e turismo" (tutti i Comuni)
convenzione Rep. n. 343 del 28/12/2015 "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (tutti i Comuni)
convenzione Rep. n. 327 del 1/10/2015 "Polizia Municipale" (tutti i Comuni)
convenzione Rep. n. 313 del 11/12/2014 "Servizio gestione e amministrazione del personale"
convenzione Rep. n. 275 del 10/4/2014 "Sportello unico telematico delle attività produttive, comprensiva delle attività produttive/terziarie e di quelle relative all'agricoltura" (tutti i Comuni)
convenzione Rep. n. 273 del 10/4/2014 "Gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione" (tutti i Comuni)
convenzione Rep. n. 274 del 10/4/2014 "Protezione civile" (tutti i Comuni)
convenzione Rep. n. 28 del 8/10/2009 "Valutazione di incidenza di cui all'art. 2, comma 2, della L.R. 7/2004" (solo Comuni del sub-ambito)
convenzione Rep. n. 26 del 8/10/2009 "Redazione del Piano delle attività estrattive (P.A.E.) di cui alla L.R. 17/1991" (solo Comuni del sub-ambito)
convenzione Rep. n. 18 del 8/10/2009 "Politiche abitative" (solo Comuni del sub-ambito)
convenzione Rep. n. 14 del 8/10/2009 "Servizio custodia e ricovero cani" (solo Comuni del sub-ambito)
convenzione Rep. n. 13 del 8/10/2009 "Consulenza geologica e forestale" (solo Comuni del sub-ambito)
convenzione Rep. n. 10 del 8/10/2009 "Assistenza zoiatrica e reperibilità veterinaria" (solo Comuni del sub-ambito)
convenzione Rep. n. 822 del 12/10/2007 "Funzioni catastali di cui all'art. 66 del D. LGS. 31/3/1998 n. 112" (Comuni del sub-ambito + Comune Solarolo).

Con decorrenza presumibile dal 1/1/2018 verranno conferite all'Unione della Romagna Faentina le funzioni/servizi Patrimonio, Cultura, Sport, Affari Istituzionali, Appalti, Archivio, Contenzioso, Contratti.

In sede di conferimento non è previsto il trasferimento di alcun bene immobile o mobile registrato dai Comuni all'Unione della Romagna Faentina, la quale si avvarrà dei medesimi mediante accordi operativi che disciplineranno gli aspetti funzionali, comunque con mantenimento della proprietà in capo agli enti e utilizzo da parte dell'Unione (come da delibere dell'Unione della Romagna Faentina n. 94 del 7/7/2016 e n. 193 del 15/12/2016).

Si precisa inoltre che il personale dipendente degli Assicurati (Unione della Romagna Faentina e Comuni) potrebbe operare in distacco o in comando presso i Comuni Assicurati o presso l'Unione della Romagna Faentina. Il personale dipendente dell'Unione potrebbe operare in nome e per conto dei Comuni ovvero in nome dell'Unione e per conto dei Comuni Assicurati.

Durata del contratto: il conseguente contratto sarà stipulato con decorrenza dalle ore 24.00 del 30/6/2017 e scadenza finale alle ore 24.00 del 30/6/2019, senza tacito rinnovo alla scadenza.

Ai sensi dell'art. 3 delle Condizioni generali di assicurazione del capitolato, è facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla

Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.

La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione nei casi previsti all'art. 6 del capitolato, alle condizioni e nelle modalità di cui al paragrafo 6.3.

Ai sensi del capitolato la scadenza annuale del rateo di premio è fissata al 30/6 di ogni anno.

Ai sensi dell'art. 10 del capitolato, per le controversie relative al contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente. La Società, per qualsiasi controversia, si obbliga ad eleggere il proprio domicilio nel territorio italiano.

1.2. Premio annuo massimo ammesso al netto delle imposte: € 290.000,00

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00.

Valore complessivo massimo ammesso del contratto, con riferimento alla durata prevista: € 580.000,00 al netto delle imposte.

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto di affidamento sarà pari a quanto dichiarato nell'offerta economica aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto di affidamento, dei servizi connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto secondo quanto specificato nel bando, nel presente disciplinare e nel capitolato.

1.3. Il servizio è finanziato: con risorse proprie dell'Unione della Romagna Faentina.

1.4. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. La polizza assicurativa verrà sottoscritta con l'Unione della Romagna Faentina Contraente della polizza. Assicurati saranno l'Unione della Romagna Faentina e i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo (Comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina). La polizza è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara per l'aggiudicazione della Polizza RCT/RCO i seguenti operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi:

- imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica iscritte nella Sezione I dell'Albo delle imprese istituito presso l'IVASS (già ISVAP) di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 209/2005.
- imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro come definito dall'art. 2, lettera p), del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008. In questo caso devono sussistere le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di stabilimento (art. 23 del D.Lgs. n. 209/2005) o in regime di libertà di prestazione di servizi (art. 24 del D.Lgs. n. 209/2005) nel territorio della Repubblica.
- imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo come definito dall'art. 2, lettera s), del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 iscritte nella Sezione II dell'Albo delle imprese istituito presso l'IVASS (già ISVAP) di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 209/2005.

Trattasi di requisito di idoneità che ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice non può essere oggetto di avvalimento.

Gli operatori economici sopra elencati possono partecipare, in particolare, quali:

2.1.1. operatori economici di cui alla lettera a) (imprenditori individuali, società, anche cooperative) dell'art. 45, comma 2, del Codice;

2.1.2. operatori economici di cui alla lettera b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) dell'art. 45, comma 2, del Codice;

2.1.3. operatori economici di cui alla lettera c) (consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro) dell'art. 45, comma 2, del Codice;

2.1.4. operatori economici di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle superiori lettere a), b) e c) i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti); e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del c.c., costituiti tra i soggetti di cui alle superiori lettere a), b) e c) anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c.); f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33) e g) (i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico GEIE ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991 n. 240) dell'art. 45, comma 2, del Codice oppure operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.

2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

2.3. E' ammessa la partecipazione in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del codice civile.

3. Condizioni di partecipazione

3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

3.1.1. le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g); comma 2; comma 3; comma 4; comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del Codice. Si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dell'art. 80 del Codice.

3.1.2. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti dell'Unione della Romagna Faentina e dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima pubblica amministrazione nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o in più di una coassicurazione, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete) o in coassicurazione con altri concorrenti.

3.3. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

3.4. E' vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48, comma 9, del Codice.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Ai sensi art. 216 comma 13 del Codice, per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e dell'art. 83 del Codice, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, comma 2, del Codice, la stazione appaltante e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCpass, resa disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.V.C.P., come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'A.N.A.C., e con le modalità di cui agli articoli delle predette delibere.

Pertanto i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE", da produrre unitamente alla documentazione prevista per la partecipazione alla gara.

5. Presa visione della documentazione di gara

5.1. La documentazione integrale di gara costituita dal bando di gara, dal presente disciplinare esplicativo dello stesso, dal modulo di Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva (Mod. 1), dal Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), dal capitolato a base di gara, dalla scheda per offerta tecnica, dalla scheda per offerta economica, dai tabulati sinistri anni 2014-2015-2016 relativi alla polizza RCT/RCO dell'Unione della Romagna Faentina nonché dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo, è pubblicata sul profilo committente-sito Internet dell'Unione della Romagna Faentina: <http://www.romagnafaentina.it>, Bandi di gara.

Sarà possibile prendere visione della documentazione integrale di gara anche presso l'Unione della Romagna Faentina, Settore Affari Generali - Servizio Affari Generali, sito in Piazza del Popolo n. 31 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previo appuntamento (tel. 0546. 691902).

5.2. Il soggetto incaricato dal concorrente della visione e del ritiro della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o persona autorizzata ad impegnare il soggetto che intende concorrere.

6. Modalità di presentazione della documentazione

6.1. La domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del Codice e le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere redatti in lingua italiana.

Il DGUE e le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori e, in tal caso, dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, in coassicurazione, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

6.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

6.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

6.5. Il modulo per la Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva (Mod. 1) in formato pdf è pubblicato sul profilo committente-sito Internet dell'Unione della Romagna Faentina: <http://www.romagnafaentina.it>, Bandi di gara.

Qualora il concorrente non utilizzi il modulo, le dichiarazioni rese dal medesimo dovranno comunque contenere tutte le indicazioni e attestazioni richieste dal presente disciplinare e riportate nel modulo.

6.6. Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 del Codice, deve essere redatto dall'operatore economico in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 5 gennaio 2016 e al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22.07.2016. A tal fine l'operatore economico potrà utilizzare il file in formato word pubblicato sul profilo committente-sito Internet dell'Unione della Romagna Faentina <http://www.romagnafaentina.it>, Bandi di gara.

Il concorrente deve compilare il documento in formato elettronico. Al termine della compilazione l'operatore economico procede a salvare, stampare e sottoscrivere il documento e deve inserirlo nella busta "A - Documentazione amministrativa" unitamente al documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui il concorrente non utilizzi il modello di formulario messo a disposizione sul profilo committente-sito Internet dovrà comunque provvedere ad integrarlo rendendo tutte le attestazioni richieste nel paragrafo 15.2. del presente disciplinare.

- 6.7. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni e del Documento di Gara Unico Europeo di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a **€ 580,00** da effettuarsi, specificando chiaramente la causale del versamento, presso il Tesoriere dell'Unione della Romagna Faentina Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A., Piazza della Legna n. 2 Faenza, conto corrente n. T20990000853 IBAN IT82C0627013199T20990000853, o presso la Cassa economica dell'Unione della Romagna Faentina, sita a Faenza in Piazza del Popolo n. 31 - Ufficio Economato, solo in contanti, nei giorni martedì e giovedì dalle ore 10.30 alle ore 13.30, che rilasceranno idonea ricevuta.
- 6.8. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 6.7., si assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni e gli elementi necessari, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, **a pena di esclusione**. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
- 6.9. In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 6.8. la stazione appaltante procederà **all'esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.
- 6.10. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al punto 6.8., ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente **è escluso dalla gara**.
- 6.11. Ai sensi dell'art. 83 comma 9, ultimo periodo, del Codice costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, **per cui il concorrente è escluso**, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, come la mancata sottoscrizione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica.
- 6.12. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

7. Comunicazioni

- 7.1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o strumento analogo negli altri stati membri, indicato dal concorrente ai sensi dell'art. 76 del Codice. Problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 7.2. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- 7.3. Le informazioni e i chiarimenti sul capitolato e sulla procedura di gara possono essere richiesti anche a mezzo e-mail: affarigenerali@romagnafaentina.it entro il giorno 22 maggio 2017.

Le risposte, sempre che siano state richieste in tempo utile, saranno comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, così come previsto dall'art. 74, comma 4, del Codice e verranno pubblicate in forma anonima sul profilo committente-sito Internet dell'Unione della Romagna Faentina: <http://www.romagnafaentina.it>, Bandi di gara.

8. Subappalto

8.1. E' vietato il subappalto delle prestazioni oggetto del servizio.

9. Ulteriori disposizioni

9.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.

9.2. È facoltà dell'appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

9.3. In caso di offerte uguali si procederà come al paragrafo 14. Criterio di aggiudicazione.

9.4. L'offerta vincherà il concorrente per **180** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

9.5. Potrà procedersi all'aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione.

L'efficacia dell'aggiudicazione ed ogni atto conseguente sono sottoposti alla condizione dell'esito positivo in ordine alla verifica e al controllo circa il possesso dei requisiti dichiarati e non documentati dal concorrente risultato migliore offerente ed in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dal medesimo.

9.6. Per gli operatori economici stabiliti in altri stati membri si applica l'art. 86 del Codice.

Per gli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari degli accordi sugli appalti pubblici, si applica l'art. 49 del Codice.

9.7. L'assicurazione in oggetto avrà decorrenza dalle ore 24.00 del 30.06.2017, come da ordine fermo inviato dal broker all'impresa di assicurazione; il relativo premio verrà corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

9.8. Il contratto, come previsto dall'art. 32, comma 9, del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, nè può essere stipulato per tutto il periodo di sospensione obbligatoria previsto dal comma 11 dell'art. 32 in caso di proposizione del ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare.

E' comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 10, lett. a), dell'art. 32 del Codice.

Nel caso in cui non sia proposto il ricorso previsto dal comma 11 dell'art. 32 la stipulazione del contratto ha luogo entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione, e fatta comunque salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito della procedura prevista dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

9.9. La stipulazione del contratto è inoltre subordinata alla comunicazione dei dati di cui al D.P.C.M. 11.05.91, n. 187.

9.10. In materia di esecuzione del contratto, si richiama l'art. 32, comma 13, del Codice.

La stazione appaltante, ricorrendone le condizioni, si riserva di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del Codice.

9.11. L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere, nei modi e nei termini stabiliti dai competenti uffici comunali, alla costituzione della "garanzia definitiva" quale garanzia di esecuzione, ai sensi dell'art. 103 del Codice, pena, in difetto, la decadenza dall'aggiudicazione con incameramento della garanzia provvisoria costituita dalla garanzia prestata dal concorrente ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice con il documento di cui al paragrafo 15.5. del presente disciplinare e fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

9.12. Tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione ed al relativo contratto sono a carico dell'aggiudicatario come previsto dal presente disciplinare.

Per la stipulazione si applica l'art. 32, comma 14, del Codice.

9.13. Il concorrente, in caso di aggiudicazione, è tenuto a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla L. 13.08.2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12.11.2010, n. 187, convertito dalla L. 17.12.2010, n. 217.

9.14. Gli Assicurati si avvalgono del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, di ATI AllBroker S.r.l. (Mandataria) - Willis Italia S.p.a. (Mandante) con sede operativa in Forlì, Via Alfredo Oriani n. 1, Broker dell'Unione della Romagna Faentina.

L'Assicuratore è obbligato a tenerne conto sia in caso di gestione tramite propri agenti sia tramite terzi.

Si rinvia pertanto a tutte le norme giuridiche che regolano l'attività di tale figura di intermediario assicurativo. Il broker verrà remunerato sulla base di un'aliquota provvigionale sul premio imponibile di polizza nella misura stabilita nei contratti fra gli Assicurati e il broker e precisamente pari al 9,50% da calcolare sul premio imponibile; tale provvigione non costituirà un aggravio di premio per l'Ente ma rientrerà nell'aliquota provvigionale riconosciuta dalle imprese di assicurazione alla propria rete di vendita.

9.15. L'impresa di assicurazione estera che operi in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi o in regime di stabilimento è obbligata, in caso di aggiudicazione della presente gara, ad indicare sulla polizza che verrà emessa il nominativo dell'agenzia/sottoscrittore al quale verrà affidata la gestione del contratto, l'indirizzo al quale si dovranno far pervenire le richieste di risarcimento, nonché il nominativo di eventuale loss adjuster al quale verrà affidata la gestione dei sinistri.

9.16. Spese di pubblicazione del bando di gara.

Il costo di pubblicazione del bando di gara effettuata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti è pari ad € 4.484,66. Si precisa che ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 "le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione".

10. Garanzie richieste

10.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da "garanzia provvisoria", come definita dall'art. 93 del Codice, pari a **€ 11.600,00**, corrispondente al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, **a favore dell'Unione della Romagna Faentina.**

10.2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso la tesoreria dell'Unione della Romagna Faentina, a titolo di pegno, a favore del committente; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) con assegno circolare intestato a Unione della Romagna Faentina regolarmente emesso da istituto di credito autorizzato;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Nel caso di garanzia prestata mediante fideiussione assicurativa, l'impresa di assicurazione partecipante alla gara non potrà garantire per se stessa presentando propria fideiussione assicurativa, ma la richiesta garanzia dovrà essere prestata con fideiussione emessa da altro soggetto.

10.3. La garanzia, comunque prestata, deve essere accompagnata, come previsto dall'art. 93, comma 8, del Codice a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

10.4. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

10.4.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice.

10.4.2. essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

10.4.3. avere validità per almeno 180 gg. dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta e non potrà essere svincolata prima della stipulazione del contratto.

10.4.4. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, non ancora costituiti, o a coassicurazioni, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE o che parteciperanno in coassicurazione;

10.4.5. prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del committente;

d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice.

10.5. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, primo periodo, del Codice, per gli operatori economici in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la richiesta garanzia è ridotta del 50 per cento ed è pari ad **€ 5.800,00**.

Secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 7, secondo periodo, del Codice, l'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia, ai sensi del medesimo articolo 93, comma 7, terzo periodo, è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) N. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia, ai sensi del medesimo art. 93, comma 7, quarto periodo, è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

L'importo della garanzia è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso delle attestazioni o certificazioni di cui all'ultimo periodo del suddetto comma 7 dell'art. 93.

10.6. Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in riunione orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario o le aggregazioni di imprese o i GEIE, siano in possesso della predetta certificazione;

Quanto sopra anche in caso di coassicurazione.

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

10.7. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, de Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

10.8. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

11. Pagamento in favore dell'Autorità

11.1. I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo, previsto a pena di esclusione dalla legge n. 266 del 23.12.2005, art. 1, commi 65 e 67, in favore dell'Autorità, per un importo pari ad **€ 70,00 (euro settanta)** scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 1377 del 21 dicembre 2016.

Ai fini del pagamento si comunica che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 705244126C.

11.2. Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo di più soggetti, un consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito o un'aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, il prescritto versamento sarà unico per l'intera riunione di concorrenti e potrà essere effettuato da un solo soggetto riunito, mandatario ovvero mandante.
Quanto sopra anche in caso di coassicurazione.

11.3. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.7. del presente disciplinare. In caso di mancata sanatoria e/o di mancato pagamento della sanzione la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

12. Criteri di selezione: requisiti di capacità tecnico-professionale

12.1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, per partecipare alla gara per l'aggiudicazione del presente servizio, devono essere in possesso del seguente requisito minimo:

12.1.1. aver effettuato, nel triennio 2014-2015-2016, almeno 5 servizi assicurativi a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi con Comuni o Unioni di Comuni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 con più di 50.000 abitanti.

Ai fini della verifica del requisito sopra indicato la documentazione a comprova è costituita da:

- certificati di regolare esecuzione dei servizi assicurativi a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, in originale o copia conforme, rilasciati e vistati dai Comuni o Unioni di Comuni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 a favore dei quali sono stati effettuati, con indicazione del nominativo degli enti committenti, del numero di abitanti, dell'oggetto dei servizi, della data di inizio e della data di scadenza del servizio, che devono riportare l'indicazione di esecuzione con regolarità e buon esito dei servizi.

Per gli operatori economici stabiliti negli altri stati, ai sensi dell'art. 86 il possesso del requisito richiesto è comprovato in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.

12.1.2. Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti, le aggregazioni di imprese di rete e GEIE, di cui all'art. 45, comma 1, lettere d), e), f) e g) del Codice e in caso di coassicurazione, il requisito richiesto deve essere posseduto complessivamente dalla riunione o dalle imprese partecipanti in coassicurazione.

Le offerte, qualunque sia la configurazione del concorrente (impresa singola, raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, coassicurazione), si intendono presentate con quota di ritenzione del rischio pari al 100%.

Ai sensi dell'art. 21 del capitolato, in caso di coassicurazione resta ferma, in deroga all'art. 1911 del codice civile, la responsabilità solidale di tutte le imprese coassicurate nei confronti del Contraente e degli Assicurati per le obbligazioni assunte con la stipula del contratto di assicurazione.

12.2. In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, il raggruppamento temporaneo, il consorzio ordinario di concorrenti, l'aggregazione di imprese di rete, il GEIE, la coassicurazione, può dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale richiesto avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

12.3. Non è consentito, a **pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice.

13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

13.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, posta celere o a mano, a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), del Codice, entro il **giorno 7 giugno 2017** al seguente indirizzo: **Unione della Romagna Faentina - Servizio Archivio, Piazza del Popolo n. 31 - 48018 FAENZA RA**. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste,

attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Per le offerte a mezzo posta raccomandata, ai fini del ricevimento, fa fede la data di arrivo all'ufficio postale di Faenza.

13.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico all'Ufficio Protocollo dell'Unione della Romagna Faentina, piazza del Popolo n. 31 - Faenza, negli orari d'ufficio: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30 - 13.00; martedì e giovedì ore 8.30 - 13.00 e ore 14.30 - 16.30; e presso il Comando Polizia Municipale, Via degli Insorti n. 2 - Faenza, al di fuori degli orari d'ufficio. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

13.3. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente e riportare la dicitura "Partecipazione gara: **OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) E VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCO) DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA E DEI COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, CASTEL BOLOGNESE, FAENZA, RIOLO TERME E SOLAROLO - CIG. 705244126C**".

13.4. Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

13.4.1. "A - Documentazione amministrativa";

13.4.2. "B - Offerta tecnica"

13.4.3. "C - Offerta economica".

13.5. **Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara ai sensi dell'art. 59 del Codice.

14. Criterio di aggiudicazione

14.1. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice e valutata sulla base dei criteri di valutazione di seguito riportati con i correlati punti massimi attribuibili.

ELEMENTO	DESCRIZIONE	PUNTI MASSIMI
	OFFERTA ECONOMICA	
A	Premio annuo al netto delle imposte determinato mediante ribasso percentuale sul premio annuo massimo ammesso, al netto delle imposte, di € 290.000,00. Il premio annuo al netto delle imposte non potrà essere superiore, <u>a pena di esclusione</u> , a € 290.000,00.	60
	OFFERTA TECNICA	
B	Modifica alle condizioni normative	30
C	Importo della franchigia frontale per sinistro	10
	TOTALE PUNTI	100

per un massimo complessivo di 100 punti che verranno assegnati secondo i criteri e le indicazioni previsti nel bando e nel presente disciplinare esplicativo di dettaglio, con le modalità di seguito precisate.

Le offerte saranno valutate da apposita Commissione giudicatrice in numero di 3 componenti, nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte ai sensi degli artt. 77 e 216, comma 12, del Codice, che opererà in conformità a quanto previsto dal bando e dal presente disciplinare.

La graduatoria sarà formata in base alla sommatoria dei punti attribuiti alle singole offerte secondo i seguenti criteri:

A) In relazione all'**offerta economica**, la valutazione dell'elemento e l'attribuzione dei relativi punti terrà conto di quanto di seguito precisato:

Elemento A - Premio annuo al netto delle imposte determinato mediante ribasso percentuale sul premio annuo massimo ammesso, al netto delle imposte, di € 290.000,00: max punti 60

Il concorrente dovrà indicare sull'apposita scheda per offerta economica:

- l'importo in Euro del premio annuo offerto, al netto delle imposte, al ribasso rispetto al premio annuo massimo ammesso, al netto delle imposte, di € 290.000,00, e il conseguente ribasso percentuale rispetto al premio annuo massimo ammesso, al netto delle imposte, di € 290.000,00.

Il premio e il ribasso vanno indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra il premio offerto e il conseguente ribasso percentuale, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

Non saranno ammesse a valutazione, con conseguente **esclusione del concorrente**, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. e), del Codice, offerte in aumento rispetto al premio annuo massimo ammesso, al netto delle imposte, di € 290.000,00.

- la stima dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

Ai fini dell'attribuzione dei punti si applicherà la formula sottoriportata.

I 60 punti verranno assegnati all'offerta che presenta il ribasso percentuale più alto.

$$A_i = \frac{R_i \times 60}{R \text{ più alto}}$$

dove:

- **R_i** è il ribasso percentuale offerto dal concorrente *i*esimo.
- **R più alto** è il ribasso percentuale più alto offerto, rispetto al premio annuo massimo ammesso, al netto delle imposte, di € 290.000,00.
- **A_i** è il punteggio ottenuto dal concorrente *i*esimo.

In relazione all'**offerta tecnica**, formeranno oggetto di valutazione:

B) Elemento B - Modifica alle condizioni normative: max 30 punti.

L'attribuzione dei relativi punti terrà conto di quanto di seguito precisato:

Rispetto al capitolato a base di gara saranno ammesse unicamente, **pena l'esclusione**, le seguenti Varianti con conseguente riduzione del punteggio indicato (a partire da 30 punti):

SEZIONE 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE		
Art. 4 PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA DELLA GARANZIA E REGOLAZIONE DEL PREMIO		
Variante 1		
A)	A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo	Come da Capitolato Nessuna riduzione di punteggio
B)	A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo	Meno 0,50 Punti
Variante 2		
A)	Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, e della relativa ricevuta di pagamento, nel rispetto della vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e smi.	Come da Capitolato Nessuna riduzione di punteggio
B)	Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60	Meno 4,00 Punti

	giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, e della relativa ricevuta di pagamento, nel rispetto della vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e smi.	
Art. 6 RECESSO DELLA SOCIETA'		
Variante 3 - sostituzione dell'articolo con:		
A)	Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata.	Meno 0,50 Punti
B)	Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata.	Meno 1,50 Punti
C)	Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata.	Meno 2,50 Punti
Art. 14 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO		
Variante 4		
A)	Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.	Come da Capitolato Nessuna riduzione di punteggio
B)	<u>ELIMINAZIONE DEL CAPOVERSO:</u> Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.	Meno 1,50 Punti

SEZIONE 3: CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE		
Art. 3 MALATTIE PROFESSIONALI		
Variante 5		
A)	<p>La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.</p> <p>L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.</p> <p>Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:</p> <p>A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di</p>	Come da Capitolato Nessuna riduzione di punteggio

	<p>validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;</p> <p>B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.</p>	
B)	<p>La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.</p> <p>L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenze di fatti colposi commessi e verificatisi durante il tempo dell'assicurazione.</p> <p>La garanzia non vale per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p>Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:</p> <p>A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;</p> <p>B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.</p>	Meno 2,50 Punti
C)	<p>La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.</p> <p>L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenze di fatti colposi commessi e verificatisi durante il tempo dell'assicurazione.</p> <p>La garanzia non è prestata per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile - per la intenzionale mancata inosservanza delle disposizioni di legge da parte dell'assicurato. - le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro - per le malattie professionali conseguenti ad asbestosi, all'amianto, alla silicosi e all'Hiv. <p>Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:</p> <p>A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;</p> <p>B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.</p>	Meno 4,00 Punti
Art. 4 ESTENSIONI DI GARANZIA		
Variante 6 - Modifiche consentite alle singole estensioni		

A)	Estensione 11)	"la responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, cagionato dall'Assicurato o da cose dell'Assicurato o da lui detenute"	Come da Capitolato Nessuna riduzione di punteggio
		Garanzia operante in secondo rischio e per l'eccedenza rispetto alla garanzia "ricorso Terzi"	Meno 1,00 Punti
B)	Estensione 12)	"Inquinamento accidentale"	Come da Capitolato Nessuna riduzione di punteggio
		Garanzia operante limitatamente ai danni derivati da rotture di impianti, macchinari o condutture.	Meno 1,50 Punti
C)	Estensione 30)	"Cedimento e franamento del terreno"	Come da Capitolato Nessuna riduzione di punteggio
		Estensione abrogata	Meno 2,50 Punti

Art. 6 ESCLUSIONI

Variante 7 - Esclusioni a valere anche per la garanzia RCO

A)	Esclusione 1	A valere anche per la garanzia RCO	Meno 0,30 Punti
B)	Esclusione 3	A valere anche per la garanzia RCO	Meno 0,40 Punti
C)	Esclusione 4	A valere anche per la garanzia RCO	Meno 0,50 Punti
D)	Esclusione 5	A valere anche per la garanzia RCO	Meno 0,40 Punti

Variante 8 - Inserimento di ulteriori esclusioni alle garanzie RCT RCO

A)	derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati (O.G.M.);	Meno 0,50 Punti
B)	di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto	Meno 3,50 Punti

Sezione 5: MASSIMALI, SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art. 2 SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Variante 9 - Limiti di risarcimento

Malattie professionali	A)	€ 8.000.000,00 per sinistro, con il limite di € 5.000.000,00 per persona	Come da Capitolato Nessuna riduzione di punteggio
	B)	€ 8.000.000,00 per sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per persona	Meno 1,20 Punti
	C)	€ 8.000.000,00 per sinistro, con il limite di € 1.000.000,00 per persona	Meno 2,00 punti

Variante 10 - Limiti di risarcimento

Interruzioni e sospensioni di attività	A)	€ 1.500.000,00 per sinistro	Come da Capitolato Nessuna riduzione di punteggio
	B)	€ 1.000.000,00 per sinistro	Meno 0,70 Punti
	C)	€ 500.000,00 per sinistro	Meno 1,40 Punti
Variante 11 - Limiti di risarcimento			
Danni da incendio	A)	€ 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Come da Capitolato Nessuna riduzione di punteggio
	B)	€ 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Meno 1,00 Punti
Variante 12 - Limiti di risarcimento			
Danni a condutture ed impianti sotterranei	A)	€ 8.000.000,00 per sinistro	Come da Capitolato Nessuna riduzione di punteggio
	B)	€ 3.500.000,00 per sinistro	Meno 0,80 Punti
	C)	€ 1.000.000,00 per sinistro	Meno 2,00 punti
Variante 13 - Limiti di risarcimento			
Danni da cedimento e franamento del terreno	A)	€ 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Come da Capitolato Nessuna riduzione di punteggio
	B)	€ 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Meno 1,00 Punti

Il concorrente dovrà compilare la scheda per offerta tecnica indicando, con riferimento all'elemento di valutazione B per le varianti possibili, la propria offerta tra le ipotesi ammesse, barrando il riquadro corrispondente.

Nel caso in cui non venga per ciascuna variante barrato alcun riquadro, corrispondente alla propria offerta, si intende che il concorrente non vuole apportare la variante al capitolato e che pertanto viene accettata nella versione formulata dal capitolato a base di gara.

C) Elemento C - Importo della franchigia frontale per sinistro: max 10 punti.

L'attribuzione dei relativi punti terrà conto di quanto di seguito precisato:

Le offerte potranno contenere le seguenti ipotesi di franchigia frontale per sinistro con conseguente riduzione del punteggio indicato (a partire da 10 punti):

- Nessuna franchigia Nessuna riduzione di punteggio
- € 500,00 Meno 2 Punti
- € 1.000,00 Meno 4 Punti
- € 1.500,00 Meno 6 Punti
- € 2.000,00 Meno 8 Punti
- € 2.500,00 Meno 10 Punti

Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte di franchigia frontale superiore a € 2.500,00.

Il concorrente dovrà compilare la scheda per offerta tecnica, indicando con riferimento all'elemento di valutazione C per la franchigia frontale per sinistro la propria offerta tra le ipotesi ammesse, barrando il riquadro corrispondente.

Non sono ammesse quotazioni con ipotesi di franchigia diverse da quelle sopraindicate.

Nel caso in cui non venga indicato alcun importo per la franchigia frontale, barrando il corrispondente riquadro, il concorrente verrà escluso per incertezza assoluta dell'offerta.

La graduatoria delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti all'elemento dell'offerta economica e dei punteggi attribuiti ai singoli elementi dell'offerta tecnica.

In caso di offerte economicamente più vantaggiose complessivamente uguali si aggiudicherà il contratto al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio con riferimento all'elemento A. In caso di ulteriore parità si procederà ad aggiudicazione mediante sorteggio.

Le offerte sono soggette a valutazione di congruità ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice, nei termini e con le modalità stabilite dallo stesso articolo.

L'aggiudicatario sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di assicurazione a quanto offerto, dichiarato e proposto, ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punti correlati ai criteri sopra illustrati da parte dell'apposita Commissione. L'offerta diverrà parte integrante e sostanziale del contratto.

15. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (di cui si allega modulo - Mod.1), redatta in lingua italiana e sottoscritta dalla persona autorizzata ad impegnare l'impresa concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, già costituiti ovvero non ancora costituiti, ogni impresa riunita dovrà redigere e presentare la domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva di cui al presente punto 15.1., sottoscritta dalla persona autorizzata ad impegnare l'impresa. In caso di coassicurazione, la domanda deve essere sottoscritta dalla persona autorizzata ad impegnare l'impresa partecipante in coassicurazione.

La domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva deve essere corredata dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.

15.1.1. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, secondo le indicazioni contenute nella determina 23 aprile 2013 n. 3 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 la domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dalla persona autorizzata ad impegnare l'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

15.1.2. La domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva deve riportare per l'impresa rappresentata:

- la denominazione/ragione sociale, la natura, l'indirizzo, il codice fiscale e/o partita iva, il numero di telefono e del fax, la PEC o strumento analogo negli altri stati membri, la matricola INPS e relativa sede competente, il codice INAIL e la relativa posizione assicurativa territoriale, la tipologia di C.C.N.L. applicato, la dimensione aziendale.

Dovrà essere dichiarata la natura dell'operatore economico partecipante alla gara, tra le forme ammesse dall'art. 45, comma 2, lett. a, b), c), d), e), f) e g) e art. 45, comma 1, o dall'art. 48, comma 8, del Codice.

Dovrà inoltre essere dichiarato se si partecipa in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del codice civile.

Dovrà essere dichiarato se l'impresa ha la sede legale nel territorio della Repubblica ovvero ha la sede legale in un altro Stato membro come definito dall'art. 2, lettera p), del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 ovvero ha la sede legale in uno Stato terzo come definito dall'art. 2, lettera s), del medesimo Regolamento.

15.1.3. Nella domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva il concorrente dichiara altresì:

- la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*) e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (*numero e data*) e della classificazione;

a. di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti;

b. di aver preso visione e di ben conoscere ed accettare il capitolato, con specifico riferimento agli obblighi, oneri e condizioni posti dai medesimi a carico dell'aggiudicatario;

c. di essere edotto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice di comportamento dell'Unione della Romagna Faentina (approvato con atto Giunta dell'Unione n. 79 del 30.12.2013), per quanto compatibile, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservarli e a farli osservare dai propri dipendenti e collaboratori;

d. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

e. di conoscere e di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13.08.2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui alla L. n. 217/2010 di conversione del D.L. 12.11.2010, n. 187.

15.2. **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)** di cui all'art. 85 del Codice, compilato con le modalità di cui al paragrafo 6.6., con il quale il concorrente attesta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. di non trovarsi nelle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g); comma 2; comma 3; comma 4; comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m); commi 6, 7, 8, 9, 10, del Codice; di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; e di soddisfare i criteri di selezione richiesti per la partecipazione alla gara di cui al bando e al paragrafo 12. del presente disciplinare.

15.2.1. Il DGUE dovrà essere compilato dal concorrente unicamente nelle **Parti II, III, IV e VI**, nel seguente modo:

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, costituiti e non costituiti, o in caso di coassicurazione, ciascun operatore economico della riunione o in coassicurazione deve compilare, firmare e presentare un DGUE distinto e compilato secondo le indicazioni sotto indicate recante le informazioni richieste dalle Parti II, III, IV e VI.

Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) (consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), e lettera c), del Codice (consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro), il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate che eseguono le prestazioni oggetto del contratto indicate nella Parte II, Sezione A.

Nella **Parte II: "Informazioni sull'operatore economico"**, dovranno essere compilate unicamente le **Sezioni A, B e C**.

- **Sezione A:** "Informazioni sull'operatore economico". Dovranno essere indicati i dati ivi previsti ed esattamente: i **"Dati identificativi"** (nome, partita IVA, indirizzo postale, persone di contatto); e la **"Forma della partecipazione"** (il ruolo dell'operatore economico partecipante alla riunione andrà specificato in ipotesi di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE o aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, costituiti e non costituiti. Quanto sopra anche in caso di

partecipazione in coassicurazione). Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) si dovrà indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c), che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

- **Sezione B:** "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico". Dovrà essere compilata la sezione con le informazioni richieste con riferimento al legale rappresentante. Come da Comunicato Presidente A.N.A.C. 26 ottobre 2016 la stazione appaltante richiederà all'impresa concorrente l'indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 80 del Codice al momento della verifica delle dichiarazioni rese. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.
- **Sezione C:** "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti". Dovrà essere compilato il riquadro "Affidamento". In caso di avalimento, si dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui ci si intende avvalere e i requisiti oggetto dell'avalimento.

Il concorrente che in questa sezione ha risposto in senso affermativo alla domanda sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (art. 89 del Codice - Avalimento) deve presentare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto per ogni impresa ausiliaria, debitamente compilato e firmato dalla stessa, riportante le informazioni richieste dalle Sezioni A e B della Parte II, dalla Parte III Sezioni A, B, C e D e dalla parte IV Sezioni A e C.

In caso di avalimento di cui sopra, il concorrente, oltre a presentare insieme al proprio DGUE il DGUE dell'impresa ausiliaria, dovrà allegare e inserire nella busta "A" quanto previsto dall'art. 89, comma 1, del Codice:

a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente il requisito di partecipazione di capacità tecnico-professionale per il quale intende ricorrere all'avalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dalla persona autorizzata ad impegnare l'impresa ausiliaria, con la quale:

- 1) si obbliga, verso il concorrente e verso il Committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 2) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, secondo periodo, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

Nella **Parte III: "Motivi di esclusione"**, dovranno essere compilate le **Sezioni A, B, C e D:**

- le attestazioni di cui alla **Sezione A:** "Motivi legati a condanne penali" si riferiscono ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'art. 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE che nel Codice sono disciplinati ai sensi dell'art. 80, comma 1. Le attestazioni devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, primo periodo, del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o consorzio o ente giuridico: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Dovranno essere inseriti, come da DGUE allegato, i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e la relativa durata.

Le medesime attestazioni di cui alla Parte III Sezione A: "Motivi legati a condanne penali" devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, primo periodo, del Codice **cessati** dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando. (*Principio di diritto affermato dal Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 21/2012 e n. 10/2012*).

E' necessario, nel caso in cui le condanne si riferiscono ai cessati dalla carica, indicare le misure di autodisciplina adottate dall'operatore economico atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

- la **Sezione B**: "Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali" si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali previsti al comma 4 del citato art. 80 del Codice. Inoltre, alla lettera d), nel caso in cui l'operatore economico ha ottemperato o ottempererà agli obblighi posti a suo carico pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte, tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, occorrerà indicare se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
- la **Sezione C**: "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali" si riferisce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali previsti al comma 5 del citato art. 80 del Codice.
In particolare, con riferimento ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, per le fattispecie previste al comma 5, lettera b), del sopra richiamato art. 80 (compilare tutte le lettere a, b, c, d) vanno inseriti i riferimenti dell'eventuale autorizzazione rilasciata al curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all' art. 110, comma 3, lettera a), del Codice nonchè l'eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera b), del Codice.
Per quanto concerne le indicazioni riguardanti i gravi illeciti professionali si evidenzia che esse si riferiscono alle ipotesi contemplate ai sensi dell' art. 80, comma 5, lettera c), del Codice; occorre indicare le tipologie di illecito.
L'ulteriore ipotesi relativa al motivo di esclusione legato ad un conflitto di interessi e' contemplata ai sensi della successiva lettera d) del medesimo art. 80, comma 5, del Codice. Per quanto riguarda la fattispecie riportata nel riquadro successivo, essa si riferisce al motivo di esclusione di cui alla lettera e) del sopra richiamato comma 5 dell'art. 80 del Codice.
A tutte le fattispecie di cui alla presente Sezione, si applica l'istituto del self-cleaning di cui all'art. 80, comma 7, il quale prevede, anche con riferimento alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, che un operatore economico e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato da reato o da fatto illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o fatti illeciti. Pertanto, occorre riportare le informazioni necessarie per consentire alla stazione appaltante di valutare secondo quanto previsto dal comma 8 del sopra citato art. 80 l'adeguatezza delle misure di autodisciplina (self-cleaning) poste in essere dall'operatore economico, al fine della non esclusione dello stesso dalla procedura di gara. Si precisa che l'istituto del self-cleaning non si applica nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione durante tutto il periodo di durata della stessa.
In ordine ai contenuti di cui alle lettere a) e b) dell'ultimo riquadro della presente Sezione, concernenti le false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione, occorre, nel caso in cui si dichiara l'esistenza di tali ipotesi, specificare nella successiva Sezione D gli estremi dell'iscrizione nel casellario informatico dell'ANAC di cui all'art. 213, comma 10, del Codice.
- la **Sezione D**: "Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'Amministrazione aggiudicatrice o dell'Ente Aggiudicatore" - "Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale": riguarda le cause di esclusione contemplate nel comma 2; comma 5, lettere f), g), h), i), l) ed m) dell'art. 80 del Codice, nonchè il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 del citato art. 80 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto) si riferiscono ai soggetti previsti dall'art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011. Si segnala, in particolare, che relativamente alle fattispecie criminose in argomento non si applica l'istituto del self-cleaning. Relativamente alle altre fattispecie di cui alle lettere f), g), h), i), l) e m) dell'art. 80, comma 5), da indicare in maniera dettagliata, e' necessario indicare, in caso di risposta affermativa e quando ne sia consentita l'applicazione, la fonte presso cui reperire la documentazione pertinente e le informazioni necessarie per l'applicazione dell'istituto del self-cleaning di cui ai commi 7 e 8 del citato art. 80.

Inoltre, l'operatore economico dovrà indicare se si trovi o meno nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 qualora abbia stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo e dell'Unione della Romagna Faentina che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa pubblica amministrazione nei confronti del medesimo operatore economico.

Nella **Parte IV: "Criteri di selezione"**, dovranno essere compilate unicamente le **Sezioni A e C**.

- **Sezione A:** "Idoneità", il concorrente dovrà compilare solo il punto 2) barrando la casella Sì e dichiarare: (per il concorrente avente sede legale nel territorio della Repubblica)
- di essere iscritto nella Sezione I dell'Albo delle imprese istituito presso l'IVASS (già ISVAP) di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 209/2005, con indicazione della data e del numero di iscrizione;

(oppure)

(per il concorrente avente sede legale in un altro Stato membro come definito dall'art. 2, lettera p), del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008)

- che sussistono le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di stabilimento (art. 23 del D.Lgs. n. 209/2005) nel territorio della Repubblica;

(oppure)

- che sussistono le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi (art. 24 del D.Lgs. n. 209/2005) nel territorio della Repubblica;

(oppure)

(per il concorrente avente sede legale in uno Stato terzo come definito dall'art. 2, lettera s), del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008)

- di essere iscritto nella Sezione II dell'Albo delle imprese istituito presso l'IVASS (già ISVAP) di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 209/2005, con indicazione della data e del numero di iscrizione.

- **Sezione C:** "Capacità tecniche e professionali", il concorrente dovrà compilare solo il punto 1b), indicando nella parte "Descrizione" l'oggetto di almeno 5 servizi assicurativi a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi effettuati nel triennio 2014-2015-2016 a favore di Comuni o Unioni di Comuni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 con più di 50.000 abitanti, nella parte "date" la data di inizio e la data di scadenza di ciascun servizio, nella parte "destinatari" il nominativo degli enti committenti e il numero di abitanti di ciascun committente, nonché la dichiarazione che gli stessi sono stati svolti con regolarità e buon esito.

In ipotesi di riunione (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete), qualora il requisito di capacità tecnico-professionale sia posseduto dalla mandataria oppure sia posseduto da una mandante, la suddetta dichiarazione dovrà essere resa unicamente dall'operatore in possesso del requisito di capacità prescritto; qualora il requisito di capacità tecnico-professionale sia posseduto dalla riunione nel suo complesso, ciascun componente la riunione dovrà rendere tale dichiarazione limitatamente al requisito di capacità tecnico-professionale posseduto.

Quanto sopra anche in caso di coassicurazione.

Il concorrente deve sottoscrivere il DGUE in calce alla **Parte VI: Dichiarazioni finali**.

Nel caso in cui il concorrente non utilizzi il modello di formulario messo a disposizione sul profilo committente-sito Internet dell'Unione della Romagna Faentina dovrà comunque provvedere ad integrarlo rendendo tutte le attestazioni richieste nel presente paragrafo 15.2.

Si precisa che:

15.2.2. alle dichiarazioni sottoscritte nelle forme richieste va allegata la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000); le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da un procuratore e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, può chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento della procedura di gara, tutti i documenti complementari o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

15.3. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.V.C.P. come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'A.N.A.C.

15.4. **RICEVUTA DI PAGAMENTO** del contributo a favore dell'Autorità di € 70,00 (euro settanta) di cui al paragrafo 11 del presente disciplinare.

15.5. **DOCUMENTO ATTESTANTE LA GARANZIA PROVVISORIA** di cui al paragrafo 10, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva.

15.6. **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** da presentarsi se si beneficia della riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, con la quale il concorrente attesta:

1. il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero allega copia conforme della suddetta certificazione (*nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7, primo periodo, dell'art. 93 del Codice*).
2. il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o il possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (*nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7, secondo periodo, dell'art. 93 del Codice*).
3. il possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (*nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7, terzo periodo, dell'art. 93 del Codice*).
4. di avere sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 (*nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7, quarto periodo, dell'art. 93 del Codice*).
5. il possesso delle attestazioni o certificazioni di cui all'ultimo periodo del suddetto comma 7 dell'art. 93 (*nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7, ultimo periodo, dell'art. 93 del Codice*).

L'operatore documenta il possesso dei requisiti dichiarati mediante certificazione/documentazione, in originale o copia autentica conforme all'originale.

15.7. **DOCUMENTI DA ALLEGARE PER I CONCORRENTI RIUNITI E LE COASSICURAZIONI. INDICAZIONI PER I LLOYD'S OF LONDON**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e della percentuale di copertura del rischio ritenuta da ciascuna impresa riunita.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

- dichiarazione in cui si indica la percentuale di copertura del rischio ritenuta da ciascuna impresa riunita.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- c. la percentuale di copertura del rischio ritenuta da ciascuna impresa che andrà a riunirsi.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD), con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

- dichiarazione che indichi la percentuale di copertura del rischio ritenuta da ciascuna impresa che partecipa alla gara in aggregazione.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

- dichiarazione che indichi la percentuale di copertura del rischio ritenuta da ciascuna impresa che partecipa alla gara in aggregazione.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della percentuale di copertura del rischio ritenuta da ciascuna impresa che partecipa alla gara in aggregazione.

(O, in alternativa)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. la percentuale di copertura del rischio ritenuta da ciascuna impresa che partecipa alla gara in aggregazione.

Nel caso di coassicurazione:

- delega conferita alla coassicuratrice delegataria, da presentarsi da ciascuna coassicuratrice delegante, dalla quale risulti:

- a) l'impegno a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione della coassicuratrice delegataria;
- b) l'impegno a riconoscere valide ed efficaci le obbligazioni assunte e l'offerta formulata dalla coassicuratrice delegataria;
- c) la specificazione delle quote di coassicurazione riservate rispettivamente alla coassicuratrice delegataria e a ciascuna coassicuratrice delegante;
- d) che, in deroga all'art. 1911 del codice civile, resta ferma la responsabilità solidale di tutte le imprese coassicurate nei confronti del Contraente e degli Assicurati per le obbligazioni assunte con la stipula del contratto di assicurazione.

In caso di partecipazione dei Lloyd's of London:

- dichiarazione della Rappresentanza Italiana dei Lloyd's in Italia indicante il nome del Sindacato e contenente la precisazione dei nomi dei Sindacati fra i quali, in caso di offerta presentata da Sindacato leader, verranno ripartiti i rischi qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, specificando la quota percentuale da ciascuno ritenuta.

15.8. Il mandato deve contenere le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari ai fini dell'osservanza degli obblighi in materia derivanti dalla L. 13.08.2010, n. 136 da parte di ciascuna mandante, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti della filiera delle imprese, e da parte della mandataria, nei pagamenti da effettuarsi verso le mandanti.

16. Contenuto della Busta "B" - Offerta tecnica"

16.1. La busta "B" deve contenere, **a pena di esclusione, "l'Offerta tecnica"** da formulare nei seguenti termini:

il concorrente dovrà compilare l'apposita scheda per offerta tecnica allegata al presente disciplinare, indicando sia con riferimento all'elemento di valutazione B per le varianti possibili, sia con riferimento all'elemento di valutazione C per la franchigia frontale per sinistro, la propria offerta tra le ipotesi ammesse, barrando il riquadro corrispondente.

Con riferimento all'elemento B, nel caso in cui non venga per ciascuna variante barrato alcun riquadro, corrispondente alla propria offerta, si intende che il concorrente non vuole apportare la variante al capitolato e che pertanto viene accettata nella versione formulata dal capitolato a base di gara.

Con riferimento all'elemento C, non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte di franchigia frontale superiore a € 2.500,00.

Non sono ammesse quotazioni con ipotesi di franchigia diverse da quelle indicate alla sezione Criterio di Aggiudicazione, a pag. 16 del presente disciplinare.

Nel caso in cui non venga indicato alcun importo per la franchigia frontale, barrando il corrispondente riquadro, il concorrente verrà escluso per incertezza assoluta dell'offerta.

16.2. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dalla persona autorizzata ad impegnare l'impresa concorrente, ovvero dalla persona autorizzata ad impegnare l'impresa mandataria, in nome e per conto proprio e delle mandanti, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituito prima della presentazione dell'offerta, ovvero dalle persone autorizzate ad impegnare ciascuna impresa che andrà a riunirsi nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituito. In caso di coassicurazione, l'offerta deve essere sottoscritta dalle persone autorizzate ad impegnare ciascuna impresa partecipante in coassicurazione.

Nel caso di concorrente costituito da **aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete:**

- a) se la rete è dotata di un **organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009 conv. dalla L. n. 33/2009, l'offerta tecnica dev'essere sottoscritta digitalmente dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un **organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica** ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009 conv. dalla L. n. 33/2009, l'offerta tecnica dev'essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un **organo comune privo del potere di rappresentanza** o **se la rete è sprovvista di organo comune**, ovvero, **se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria** l'offerta tecnica dev'essere sottoscritta digitalmente **(in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento già costituito)** dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero **(in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi)** da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

In caso di offerta presentata dai Lloyd's of London, la Rappresentanza Italiana dei Lloyd's dovrà indicare il nome del Sindacato.

Nel caso di offerta sottoscritta da procuratore, alla stessa dovrà essere allegato originale o copia autentica della procura, qualora la procura non sia stata già presentata unitamente alla documentazione da presentare a corredo dell'offerta.

16.3. Qualora il concorrente non utilizzi l'apposita scheda per offerta tecnica, l'offerta presentata dal medesimo dovrà comunque essere espressa in conformità di tutte le indicazioni richieste dal bando, dal presente disciplinare e dalla scheda stessa.

In materia di accesso agli atti di gara ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, l'offerente indica con motivata e comprovata dichiarazione le parti dell'offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali motivandolo espressamente.

17. Contenuto della Busta "C" - Offerta economica"

17.1. La busta "C" deve contenere, **a pena di esclusione, "l'Offerta economica"**. L'Offerta economica deve essere segreta ed incondizionata, redatta sull'apposita scheda per offerta economica allegata al presente disciplinare, in lingua italiana ed in bollo ed è costituita da:

1. dichiarazione sottoscritta contenente l'indicazione dell'importo in Euro del premio annuo offerto, al netto delle imposte, al ribasso rispetto al premio annuo massimo ammesso, al netto delle imposte, di € 290.000,00, e del conseguente ribasso percentuale rispetto al premio annuo massimo ammesso, al netto delle imposte, di € 290.000,00.

Il premio e il ribasso vanno indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra il premio offerto e il conseguente ribasso percentuale, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

Non saranno ammesse a valutazione, con conseguente **esclusione del concorrente**, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. e), del Codice, offerte in aumento rispetto al premio annuo massimo ammesso, al netto delle imposte, di € 290.000,00.

2. stima dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

17.2. L'offerta economica deve essere sottoscritta dalla persona autorizzata ad impegnare l'impresa concorrente, ovvero dalla persona autorizzata ad impegnare l'impresa mandataria, in nome e per conto proprio e delle mandanti, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituito prima della presentazione dell'offerta, ovvero dalle persone autorizzate ad impegnare ciascuna impresa che andrà a riunirsi nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituito. In caso di coassicurazione, l'offerta deve essere sottoscritta dalle persone autorizzate ad impegnare ciascuna impresa partecipante in coassicurazione.

Nel caso di concorrente costituito da **aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete:**

a) se la rete è dotata di un **organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009 conv. dalla L. n. 33/2009, l'offerta economica dev'essere sottoscritta digitalmente dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un **organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica** ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009 conv. dalla L. n. 33/2009, l'offerta economica dev'essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un **organo comune privo del potere di rappresentanza** o **se la rete è sprovvista di organo comune**, ovvero, **se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria** l'offerta economica dev'essere sottoscritta digitalmente **(in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento già costituito)** dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di

mandataria, ovvero **(in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi)** da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

In caso di offerta presentata dai Lloyd's of London, la Rappresentanza Italiana dei Lloyd's dovrà indicare il nome del Sindacato.

Nel caso di offerta sottoscritta da procuratore, alla stessa dovrà essere allegato originale o copia autentica della procura, qualora la procura non sia stata già presentata unitamente alla documentazione da presentare a corredo dell'offerta.

17.3. Qualora il concorrente non utilizzi l'apposita scheda per offerta economica, l'offerta presentata dal medesimo dovrà comunque essere espressa in conformità di tutte le indicazioni richieste dal bando, dal presente disciplinare e dalla scheda stessa.

18. Procedura di aggiudicazione

18.1. Operazioni di gara

18.1.1. Il **giorno 9 giugno 2017 alle ore 9.00 e seguenti** in seduta pubblica presso l'Unione della Romagna Faentina - Faenza, Stazione Appaltante - Unità Contratti/Gare, avrà luogo l'apertura dei plichi. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

18.1.2. Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC o strumento analogo negli altri stati membri e pubblicazione sul profilo committente-sito Internet dell'Unione della Romagna Faentina: <http://www.romagnafaentina.it>, Bandi di gara, almeno 2 giorni prima della data fissata.

18.1.3. Il Dirigente procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 18.2.

18.1.4. Completate le operazioni di verifica il Dirigente predisporrà per la pubblicazione prevista dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 29 del Codice e contestualmente provvederà alla comunicazione ai concorrenti, prevista dal comma 3 dell'art. 76 del Codice del verbale della seduta pubblica, con natura di provvedimento di ammissione ed esclusione, in cui sono dichiarate le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti e relative motivazioni e, ai sensi della normativa, le offerte ammesse sono rimesse, come previsto dall'art. 77 del Codice, alla valutazione di apposita Commissione giudicatrice.

La Commissione apre, in seduta pubblica, i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.

Di tale seduta verrà data comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC o strumento analogo negli altri stati membri e pubblicazione sul profilo committente-sito Internet dell'Unione della Romagna Faentina: <http://www.romagnafaentina.it>, Bandi di gara.

In una o più sedute riservate, la Commissione effettuerà la valutazione delle offerte tecniche con riferimento ai relativi elementi secondo i criteri di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi definiti dal bando di gara e dal presente disciplinare.

In successiva seduta pubblica, preventivamente comunicata ai concorrenti a mezzo PEC o strumento analogo negli altri stati membri, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e darà lettura delle offerte economiche presentate.

La comunicazione della data di apertura delle offerte economiche verrà pubblicata sul profilo committente-sito Internet dell'Unione della Romagna Faentina: <http://www.romagnafaentina.it>, Bandi di gara.

La valutazione delle offerte economiche e l'attribuzione dei relativi punteggi avrà luogo da parte della Commissione in applicazione dei criteri definiti nel bando di gara e nel presente disciplinare.

Successivamente la Commissione determinerà la graduatoria delle offerte con riferimento al criterio di aggiudicazione adottato, sulla base delle somme dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica e la trasmetterà al Responsabile Unico del Procedimento al fine della formulazione della proposta di aggiudicazione.

18.1.5. In caso di offerte economicamente più vantaggiose complessivamente uguali si aggiudicherà l'appalto al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio con riferimento all'elemento A.

In caso di ulteriore parità si procederà ad aggiudicazione mediante sorteggio.

18.1.6. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 6, ultimo periodo, del medesimo articolo, il Responsabile Unico del Procedimento effettuerà la verifica di anomalia delle offerte secondo le modalità previste al paragrafo 18.3.

18.1.7. All'esito delle operazioni di verifica dell'anomalia delle offerte, il Dirigente, in seduta pubblica comunicata ai concorrenti e pubblicata come indicato nei punti precedenti, redigerà la graduatoria definitiva con proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

18.2. Verifica della documentazione amministrativa

18.2.1. Il Dirigente, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", procede:

- a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio fra imprese artigiane e consorzio stabile) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, o in più di una coassicurazione, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, GEIE, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti o in coassicurazione e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara.
- d) a verificare il possesso del requisito di idoneità di cui al punto 2.1. e dichiarato dai concorrenti nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), Parte IV, Sezione A: Idoneità, di cui al punto 15.2.:

- con riferimento alle imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica e le imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, la verifica del possesso del requisito verrà effettuata attraverso la consultazione sul sito Internet dell'IVASS (già ISVAP) dell'Albo delle imprese;
- con riferimento alle imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, poichè tali imprese sono iscritte dall'IVASS (già ISVAP), come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 209/2005, negli Elenchi annessi all'Albo delle imprese, la stazione appaltante procederà alla consultazione sul sito Internet dell'IVASS (già ISVAP) di tali Elenchi annessi all'Albo delle imprese.

Qualora dalla verifica non risulti il possesso del requisito, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa garanzia provvisoria costituita dalla garanzia prestata dal concorrente ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice con il documento di cui al paragrafo 10 del presente disciplinare ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di competenza di cui all'art. 213, comma 13 e 80, comma 12, del Codice.

18.2.2. Nel caso in cui si rendesse necessario, ai sensi e nei termini del comma 9 dell'art. 83, procedere alla regolarizzazione/integrazione degli elementi e delle dichiarazioni invitando i concorrenti a rendere, integrare o regolarizzare gli elementi e le dichiarazioni necessarie, nel termine non superiore a 10 giorni, la seduta sarà sospesa e il Dirigente, nella stessa seduta pubblica, darà comunicazione della data ed ora di prosecuzione della medesima. Comunque la comunicazione ai concorrenti della data di prosecuzione della seduta pubblica avverrà mediante PEC o strumento analogo negli altri stati membri e pubblicata sul profilo committente-sito Internet dell'Unione della Romagna Faentina: <http://www.romagnafaentina.it>, Bandi di gara.

Nella seduta successiva, il Dirigente, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione e/o di pagamento della sanzione pecuniaria. Comunque saranno esclusi i concorrenti che, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti (art. 83, comma 8, del Codice).

18.2.3. In prosecuzione della medesima seduta pubblica si procederà a rimettere le offerte ammesse alla Commissione giudicatrice per la valutazione tecnico-economica.

18.2.4. Qualora non sia stato possibile verificare direttamente, con le modalità indicate al punto 18.2.1., lettera d), il possesso del requisito di idoneità di cui al punto 2.1., il Dirigente provvede a fissare, nella medesima seduta pubblica, la data e l'ora di prosecuzione della stessa.

Di tale seduta di prosecuzione verrà data comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC o strumento analogo negli altri stati membri e pubblicazione sul profilo committente-sito Internet dell'Unione della Romagna Faentina: <http://www.romagnafaentina.it>, Bandi di gara.

18.2.5. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante richiederà al miglior offerente nonché al concorrente che segue in graduatoria di comprovare, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale dichiarato ai fini della partecipazione, ai sensi dell'art. 85 del Codice. La richiesta verrà inoltrata a mezzo PEC o strumento analogo negli altri stati membri.

Poiché la verifica dei requisiti avviene attraverso il sistema AVCPass, il concorrente dovrà inserire la documentazione comprovante il requisito di capacità tecnico-professionale necessario alla partecipazione di cui al paragrafo 12 nel sistema AVCPass secondo le modalità e quanto stabilito dalla delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'A.N.A.C.

Pertanto il concorrente risultato miglior offerente e il secondo in graduatoria, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta, dovrà inserire a sistema, qualora non siano già presenti all'interno del sistema AVCPass:

- i certificati di regolare esecuzione dei servizi assicurativi a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, in originale o copia conforme, rilasciati e vistati dai Comuni o Unioni di Comuni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 a favore dei quali sono stati effettuati, con indicazione del nominativo degli enti committenti, del numero di abitanti, dell'oggetto dei servizi, della data di inizio e della data di scadenza del servizio, che devono riportare l'indicazione di esecuzione con regolarità e buon esito dei servizi.

La stazione appaltante potrà effettuare le verifiche attraverso il "PASSOE" dei concorrenti.

Qualora non fosse possibile effettuare la verifica sul possesso del requisito di capacità tecnico-professionale dichiarato ai fini della partecipazione attraverso il sistema AVCPass a causa di un malfunzionamento del sistema stesso, la stazione appaltante verificherà il possesso attraverso puntuale richiesta al concorrente miglior offerente nonché al concorrente che segue in graduatoria di fornire la documentazione direttamente alla stazione appaltante.

18.3. Verifica di anomalia delle offerte

18.3.1. La stazione appaltante tramite il Responsabile Unico del Procedimento valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara e dal presente disciplinare esplicativo (art. 97, comma 3, del Codice).

In ogni caso è fatta salva per la stazione appaltante la facoltà prevista dall'art. 97, comma 6, del Codice.

18.3.2. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

- a) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b) si assegna all'offerente un termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c) il Responsabile Unico del Procedimento esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non siano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, si richiedono per iscritto ulteriori precisazioni;
- d) si assegna all'offerente un termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle ulteriori precisazioni;
- e) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- f) la stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;
- g) verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta anormalmente bassa come previsto dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 97 del Codice.

19. Definizione delle controversie

19.1. Per le controversie relative al contratto di assicurazione si richiama l'art. 10, Sezione 2, del capitolato.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

19.2. Potrà essere proposto ricorso avanti al TAR dell'Emilia Romagna, Sezione Bologna, nei casi e nei termini previsti dall'art. 120 del Codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e dall'art. 29, comma 1, secondo periodo, del Codice.

20. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal bando e dal presente disciplinare.

I dati personali e/o relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Titolare del trattamento è l'Unione della Romagna Faentina.

Faenza, lì 28/04/2017

IL COORDINATORE DELLA STAZIONE APPALTANTE
DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA



